

Paolo Palchetti

## Introduzione

Il diritto internazionale dell'ambiente si è sviluppato nel corso dei decenni da sistema di regole volto a tutelare la sovranità di uno Stato rispetto a danni derivanti da condotte di un altro Stato a sistema di regole diretto a proteggere un interesse "pubblico" dell'intera comunità internazionale a combattere forme di inquinamento derivanti da attività che uno Stato svolge sul proprio territorio, o su territori non sottoposti alla sovranità di alcuni Stati, ma che hanno ripercussioni sull'ambiente complessivo del pianeta. I cambiamenti climatici, la rarefazione della fascia di ozono, la distruzione della biodiversità e altre forme di inquinamento "globale" sono fenomeni che non procurano un danno specifico in un determinato Stato ma che toccano gli interessi di tutti gli Stati. Rispetto a questi si pone l'esigenza di una cooperazione attiva tra tutti i membri della comunità internazionale. L'interesse pubblico a combattere queste forme di inquinamento globale ha portato all'emergere di nozioni quali quella che vuole la tutela dell'ambiente come «common concern of mankind». Tale concetto si ritrova nella Convenzione di Washington del 1959 sull'Antartide, il cui preambolo stabilisce che «it is in the interest of all mankind that Antarctica shall continue forever to be used exclusively for peaceful purposes». Egualmente il preambolo della Convenzione di Rio del 1992 sulla biodiversità afferma che «the conservation of biological diversity is a common concern of humankind», mentre la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici riconosce che «change in the Earth's climate and its adverse effects are a common concern of humankind».

Il riconoscimento di un certo bene od obiettivo ambientale come «common concern» non è privo di implicazioni giuridiche. Esso enuncia quanto meno una disponibilità degli Stati verso un'azione concertata a difesa di un valore condiviso, azione a livello normativo, attraverso lo sviluppo di regole comuni, ma anche condotte concrete volte a realizzare gli obiettivi fissati. Resta tuttavia, come si può facilmente capire, un'enunciazione vaga. All'affermazione dell'esistenza di "interessi comuni" non corrisponde una eguale disponibilità degli Stati ad accettare limitazioni alla propria sovranità. La protezione dell'ambiente deve venire a patti con l'esigenza di rispettare la sovranità degli Stati e soprattutto il diritto di questi allo sviluppo economico. Alla nozione di «common concern» si affianca così quella – altrettanto generica – di «sustainable development». Sullo sfondo resta la difficoltà che gli Stati accettino di vincolarsi a prendere misure che, per essere realizzate, richiedono l'impegno di importanti risorse tecniche e finanziarie.

Il tema della tutela dell'ambiente come interesse generale della comunità internazionale ha costituito l'oggetto della sessione internazionalistica della XVI Giornata Gentiliana. Ne hanno discusso due illustri specialisti del diritto internazionale dell'ambiente come la professoressa Catherine Redgwell, Chichele Professor of Public International Law (All Souls College-University of Oxford) e Francesco Francioni, Emeritus Professor of International Law all'European University Institute, nonché, con interventi programmati, due giovani internazionalisti, il dott. Lucas Carlos Lima e la dott.ssa Cosetta Di Stefano. Qui di seguito sono riprodotte le relazioni del prof. Francioni e del dott. Lima. Si tratta di relazioni tra loro strettamente complementari, la prima dedicata ad un esame dei principi sostanziali alla base del moderno diritto internazionale dell'ambiente, la seconda diretta invece a fornire una panoramica dei principali contenziosi tra Stati in materia ambientale che sono stati sottoposti all'esame dell'organo giudiziario principale delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia. Attraverso l'esame dei principi enunciati nella Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo e dell'impatto che questi hanno avuto nella prassi successiva, la relazione di Francioni offre un quadro complessivo, che

include un riferimento ai recenti accordi sul clima del dicembre 2015, delle luci e delle ombre che caratterizzano lo stato attuale della normativa internazionale dell'ambiente e della sua attuazione da parte degli Stati. Lo scritto mette in evidenza l'incapacità degli Stati di mantenere la promessa, contenuta al principio I della Dichiarazione di Rio, che crescita economica e sviluppo avvengano «in harmony with nature». La relazione di Lima mostra invece il crescente numero di controversie in materia ambientale che sono sottoposte al giudizio della Corte e le difficoltà di natura procedurale che la Corte incontra nel fornire risposte alle complesse questioni tecnico-scientifiche sollevate da queste controversie. Se il ricorso ad esperti ha costituito l'inevitabile risposta a questa difficoltà, resta l'incertezza legata alle diverse tipologie di esperti che possono essere impiegate dalla Corte. Lo scritto di Lima dà conto di queste diverse tipologie e dei limiti e pregi a queste associate, fornendo da una prospettiva strettamente processuale la misura di come l'aumento delle controversie in materia ambientale sia destinato ad avere un impatto sul metodo di lavoro della Corte internazionale di giustizia.